

Provvedimento n. 5685 (I283B) RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 1998;

SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la delibera del 12 marzo 1997, prot. 3/IR, con la quale il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 per presunta violazione dell'articolo 2 della medesima legge, nei confronti di RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, MEDIASET Spa, RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e MEDIATRADE Spa;

VISTO il proprio parere espresso in data 2 luglio 1997, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 287/90, in merito all'intesa tra RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, MEDIASET Spa, RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e MEDIATRADE Spa;

VISTO il provvedimento del 9 luglio 1997, prot. 83/IR, con il quale il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha prorogato al 31 ottobre 1997 il termine del procedimento nei confronti di RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, MEDIASET Spa, RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e MEDIATRADE Spa;

VISTO il provvedimento del 3 settembre 1997, prot. 103/IR, con il quale il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 287/90, disposta dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha trasmesso all'Autorità gli atti relativi al suddetto procedimento istruttorio;

VISTA la propria delibera con la quale, in data 25 settembre 1997, è stato prorogato il termine per la chiusura del procedimento nei confronti di RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, MEDIASET Spa, RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e MEDIATRADE Spa al 27 marzo 1998;

VISTA inoltre la propria delibera del 22 gennaio 1998 con cui sono stati disposti accertamenti ispettivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti di RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che in occasione degli accertamenti ispettivi sono stati acquisiti nuovi elementi informativi che possono costituire ulteriori indizi dell'intesa contestata alle parti e modificare sostanzialmente il quadro finora emerso nel corso del procedimento;

CONSIDERATA l'esigenza di valutare la documentazione acquisita e di garantire alle parti l'esercizio del diritto di difesa;

RITENUTA pertanto l'opportunità di prorogare il termine per la chiusura del procedimento avviato in data 12 marzo 1997;

DELIBERA

di prorogare al 20 luglio 1998 il termine per la chiusura del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

p.IL PRESIDENTE
Giorgio Bernini

* * *